



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NO

ORDINANZA SINDACO

N. 14 DEL 05/10/2020

OGGETTO:

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE NEI LUOGHI ALL'APERTO

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 1 del 23/02/2020 e sue proroghe;
VISTI gli artt. 1 e 3 del D.L. n. 6 del 23/02/2020;
VISTO il D.P.C.M. del 01/03/2020;
VISTO il D.P.C.M. dell'8/03/2020;
VISTA l'Ordinanza n. 39 del 06/04/2020 del Governatore della Regione Piemonte;
CONSIDERATO che OMS il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO il progressivo aumento dei casi di positività al COVID-19 riscontrati in questo ultimo periodo oltre che l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie dettate dal Ministero della Salute per questo periodo di emergenza;

ORDINA

Di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto). L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.

E' fatta raccomandazione a tutti i soggetti appartenenti alle categorie fragili di non esporsi a rischi sanitari collegati ad eventi o situazioni climatiche e ad adottare una linea di massima prudenza nelle relazioni interpersonali.

Rammenta che negli spazi destinati alle attività commerciali ove sia prevista la presenza della clientela e degli esercenti o addetti alla vendita sia consentito l'accesso **solamente se muniti di mascherina protettiva.**

Sono fatte salve le vigenti disposizioni di prevenzione della salute pubblica.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14/07/2020 n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5 del citato decreto-legge 25/03/2020 n. 19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria eventuale è applicata nella misura massima.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
Pilone Alberto